



Istituto Comprensivo Finale Ligure
Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado
Via Brunenghi, 64 - 17024 Finale Ligure (SV) www.icfinaleligure.edu.it

FL

tel: 0196890670 **peo:** svic81800x@istruzione.it **pec:** svic81800x@pec.istruzione.it
cf: 90056980098 **cm:** SVIC81800X **cuu:** UF7C18 **ipa:** istsc_svic81800x **ao:** A56C15L

REGOLAMENTO IN MERITO ALL'INGRESSO DEI MINORI ALL'INTERNO DELLE PERTINENZE SCOLASTICHE

**Il Consiglio d'Istituto, nella seduta del 26/5/2022 con delibera 38
con 16 voti favorevoli, 0 astenuti, 0 voti contrari**

NELLE MORE della definitiva revisione e aggiornamento del Regolamento d'Istituto;

VISTO l'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172;

VISTO il D.lgs. 297/1994 che all'articolo 10 comma 3 lettera a) assegna al Consiglio di Istituto la delibera, nell'ambito del regolamento interno, delle "modalità [...] per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima";

CONSTATATO che nei plessi dell'IC Finale Ligure sono presenti pertinenze scolastiche (cortili, giardini, percorsi pedonali, piazzole...);

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1: l'utilizzo delle pertinenze scolastiche - e in particolare dei cortili - è consentito esclusivamente come luogo sicuro di sosta e di attesa dell'inizio delle lezioni e dei mezzi di trasporto pubblico (scuolabus, pullmini, autobus...), in considerazione del fatto che i plessi si affacciano su strade ad alto volume di traffico;

Art. 2: il passaggio delle responsabilità sui minori tra famiglia e scuola è individuato nei portoni di ingresso degli edifici scolastici e non ai cancelli di ingresso delle pertinenze e dei cortili;

Art. 3: affinché sorga l'obbligo di vigilanza da parte della scuola occorre che la custodia del minore sia stata effettivamente e legittimamente trasferita dal genitore al personale scolastico che prende atto dell'avvenuto ingresso nell'edificio;

Art. 4 *"il genitore non può ritenersi liberato dall'obbligo di vigilanza sul minore lasciando questo all'interno del cortile, dal momento che non c'è ancora affidamento all'istituto scolastico e quindi sostituzione nella vigilanza"* (Sentenza n.235/2008 del Tribunale di Trieste confermata dalla Corte d'Appello di Trieste con sentenza n.525/2009 a sua volta confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.27100 del 2011);

Art. 5: qualunque altra disposizione su questo argomento, antecedente alla presente delibera è da ritenersi revocata e non più valida.